

Codice A1702A

D.D. 30 gennaio 2017, n. 88

Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" (AL). Rinnovo della concessione e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-7298 del 24.03.2014 con la quale sono stati modificati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in particolare è stato introdotto l'art. 16 bis che prevede l'istituzione e la relativa disciplina delle zone per l'addestramento, allenamento dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 22.10.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Mario SARDEI, fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 104 del 01.03.2016, con la quale si autorizza all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Sezzadio", di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2017, data di scadenza della concessione dell'azienda faunistico-venatoria;

vista l'istanza pervenuta in data 08.08.2016 e registrata al n. 35264/A1702A di protocollo, con la quale il Signor Mario SARDEI, in qualità di Direttore e Concessionario della Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio", chiede il rinnovo della concessione dell'azienda sino al 31.01.2026;

preso atto che il consorzio tra i proprietari e i conduttori terrieri è valido ed operante in base alle norme statutarie di cui all'art. 1 fino al 31.01.2008 e per anni seguenti come da scadenze delle concessioni regionali (nove in nove);

preso atto della dichiarazione resa dal Direttore Concessionario nella quale afferma che nessuna modificazione è intervenuta in proposto e neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Sig. Mario SARDEI in data 23.12.2016 e registrata il 27.12.2016 al n. 52899/A1702A di protocollo;

visto il verbale del sopralluogo sul posto effettuato in data 24.01.2017, agli atti del Settore;

preso atto della nota integrativa all'istanza del pervenuta in data 26.01.2017 e registrata al n. 3478/A1702A di protocollo con la quale il Signor Mario SARDE, in qualità di Direttore e Concessionario della Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio", afferma che per dimenticanza non è stata richiesta la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, avente una superficie di ettari 50, come autorizzata dalla determinazione dirigenziale n. 104 del 01.03.2016, e pertanto richiede il rinnovo della medesima congiuntamente al rinnovo della concessione dell'azienda;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Direttore Concessionario, pervenuta in data 08.08.2016 e integrata in data 26.01.2017:

- rinnovando la concessione Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" di ettari 1433.20.33, ubicata nei Comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, rappresentata dal Signor Mario SARDE fino al 31.01.2026;
- rinnovando, all'interno della suddetta azienda faunistico-venatoria, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, avente una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di rinnovare la concessione Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" di ettari 1433.20.33, ubicata nei Comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, rappresentata dal Signor Mario SARDE fino al 31.01.2026;
- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda faunistico-venatoria, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna

selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, avente una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e ss.mm.ii., nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., n. 31-7298 del 24.03.2014 e nelle determinazioni dirigenziali n. 37 del 22.10.2007 e n. 104 del 01.03.2016.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
- Dott. Paolo BALOCCO -